

ATTO N. 207

INTERROGAZIONE


del Consigliere SQUARTA

***“AUTORIZZAZIONI CONCESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLA TRASIMENO S.R.L. IN LOCALITA' LACAIOLI
SANFATUCCHIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – INFORMAZIONI DELLA G.R. AL
RIGUARDO”***



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 29/10/2015*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 29/10/2015



Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Presidente Marco Squarta

INTERROGAZIONE

(urgente - richiesta risposta scritta)

Oggetto: chiarimenti urgenti circa le autorizzazioni concesse alla realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio da parte della ditta Trasimeno srl in Loc. Lacaioli Sanfatucchio nel Comune di Castiglione del Lago.

Premesso:

1) PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO


a) La Trasimeno srl attualmente svolge attività di produzione e commercializzazione di fertilizzanti in un impianto sito in Loc. Lancaioli nel Comune di Castiglione del Lago (PG)

b) Il 16 luglio 2013 la Trasimeno srl ha formulato istanza, presso i competenti uffici regionali, di avvio della procedura di assoggettabilità VIA/VINCA relativamente al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio, stranamente denominato Progetto di "Miglioramento tecnologico della sezione di compostaggio nell'impianto di produzione fertilizzanti". La procedura di assoggettabilità si rendeva necessaria in quanto l'intervento ricade all'interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) nel Parco regionale del Trasimeno. Con determinazione dirigenziale n. 7073/2013 il Servizio regionale valutazioni ambientali ha dichiarato la non assoggettabilità a VIA/VINCA del progetto;

2) MANCATA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO DA PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE VALUTAZIONI AMBIENTALI. Ad avviso dello scrivente, il pronunciamento del Servizio regionale Vautazioni ambientali risulta inficiato da parziale valutazione del progetto.

a) La reale finalità del progetto (realizzazione di nuovo impianto teso all'incremento della produzione e non miglioramento dell'impianto esistente) è espressamente dichiarata nella relazione illustrativa depositata dalla ditta in cui si legge che il **progetto propone di incrementare la produzione di fertilizzanti** intervenendo sull'attività di compostaggio portando il quantitativo di rifiuti conferibili e compostabili a 33.000t/a (ndr. rispetto alle attuali 22.000t/) con l' **obiettivo di realizzare un struttura per il compostaggio sul territorio regionale, di supporto agli impianti già esistenti sul territorio regionale**; la **suddetta finalità** è ulteriormente **palesata** dalla descrizione, nel dettaglio, dell'intervento con cui si intendono apportare le seguenti modifiche:

ATTIVITA' ATTUALE	MODIFICHE PROGETTUALI
Commercializzazione di fertilizzanti e concimi organo minerali	Commercializzazione di fertilizzanti e concimi organo minerali
Trasformazione di 9.000t/a circa di sottoprodotti di origine animale	Trasformazione di 7.000t/a circa di sottoprodotti di origine animale
Compostaggio di 22.000t/a di rifiuti organici	Compostaggio di 33.000t/a di rifiuti organici – Incremento flussi del 50% ¹
	Incremento dell'occupazione del suolo di 4.700 m² per 7 metri di altezza (<u>realizzazione di un capannone industriale con una superficie di 3.300 m² circa per 7 mt. di altezza</u> , 6 biocelle per una superficie complessiva di 1000 m ² circa, biofiltro per il trattamento dell'aria aspirata all'interno del capannone di 400 m ² circa) ² , ossia con un incremento di volumi occupati di ben



Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Presidente Marco Squarta

Che si tratti di un **nuovo corpo di fabbrica**, e precisamente di un **nuovo impianto di compostaggio**, è ulteriormente chiarito dalla fig. 9 della relazione illustrativa (cfr. all. 1) che mostra come la struttura sorgerà ex novo in area attualmente libera con un **incremento dell'occupazione del suolo, in termini di volumi occupati, di ben 32.900 m³**


b) Quadro normativo di riferimento. In base a quanto espressamente dichiarato nella relazione illustrativa il quadro normativo di riferimento rispetto al quale il progetto avrebbe dovuto essere valutato è quello dettato dalla Legge Regionale n. 11 del 13 maggio 2009 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" con riferimento ai Piani d'Ambito degli ATI e dal Piano regionale dei Rifiuti adottato con DCR n. 360/2009, rispetto ai limiti imposti per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in particolare:

1) con riferimento alle previsioni della L.R. 11/2009 si sottolinea che:

- La Regione verifica la coerenza del Piano d'ambito elaborato dall'ATI rispetto alle previsioni del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla **dotazione dell'offerta impiantistica**;
- L'ATI effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano d'ambito con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria e il Piano d'ambito comprende un programma di interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario;
- Né il Piano regionale dei rifiuti, né il Piano d'Ambito dell'ATI 2 contengono riferimento alcuno, rispetto ai fabbisogni impiantistici, alla previsione di inserire un nuovo impianto di compostaggio nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti;

2) con riferimento alle previsioni del Piano regionale di rifiuti:

- Il Capitolo 11 del Piano prevede limiti stringenti (criteri localizzativi) per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti. A tali limiti il Piano deroga qualora non si tratti di nuovi impianti ma di³ "ampliamenti di impianti esistenti non superiori al 50% dell'attuale dimensione, sia in termini di occupazione del suolo che di gestione dei flussi"
- In virtù di tale previsione restrittiva, la Trasimeno srl chiarisce, nella relazione illustrativa del progetto, di voler scartare l'ipotesi di realizzare la nuova struttura di compostaggio in area posta al di fuori dalle pertinenze della ditta onde evitare che l'impianto sia classificato come nuovo impianto e assoggettato ai limiti imposti dal Piano regionale dei Rifiuti che in questo caso *"prevede criteri localizzativi molto rigidi che comporterebbero un iter molto lungo e dall'esito incerto"*⁴ per l'impianto stesso; al contrario la *"realizzazione della nuova struttura in area già interessata da attività di compostaggio e già di proprietà della ditta"* consentirebbe di bypassare i vincoli del piano in quanto (nel convincimento della ditta) l'intervento si configurerebbe come un ampliamento che in quanto non superiore al 50% della produzione attuale, ricadrebbe nella deroga ai vincoli di localizzazione.
- Rispetto alla tesi della ditta andava obiettato:
 - che anche se l'aumento dei flussi risulta inferiore al 50%, l'incremento del suolo occupato è invece pari più o meno al doppio: e infatti sia osservando la figura 9 di cui alla relazione illustrativa sia prendendo a riferimento i metri quadri e l'altezza dell'impianto come indicati nel progetto (4.700 m² x 7 mt di altezza) si



Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Presidente Marco Squarta


evince anche a occhio nudo, che l'incremento di occupazione del suolo è pari all'incirca al 100% (cfr. all. 1) dei corpi di fabbrica già esistenti;

- che per far ricadere la realizzazione del nuovo impianto all'interno dell'area in cui già si svolgono attività produttive, e quindi per avallare la tesi dell'ampliamento, la ditta doveva chiedere al Comune di Castiglione un variante parziale al PRG vigente ai fini di una riperimetrazione dell'area di proprietà della ditta stessa;
- che il Piano regionale dei rifiuti, sempre al capitolo 11, individua criteri specifici, ed ulteriormente restrittivi, per la zona del Lago Trasimeno nel paragrafo "Disposizioni specifiche per la tutela dei Laghi Trasimeno e Piediluco (Piani Stralcio)" che:
 - 1) prevede che "la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti è esclusa negli ambiti ..B1 zone agricole di riqualificazione ambientale (in cui ricade l'impianto di Lacaioli, come più volte ribadito nella Delibera di adozione di variante al PRG 1999)
 - 2) prendendo a riferimento le disposizioni della DGR 918/2004 (Piano Bacino fiume Tevere.ii^ stralcio funz.le lago Trasimeno-ps2.disposizioni concernenti attuazione piano settore urbanistico. indirizzi e criteri intervento applicaz.art.4-19 norme tecniche attuazione) non consente la realizzazione del nuovo impianto così come progettato nemmeno qualora si trattasse di un ampliamento (cfr. successivo punto 3, lett. c).

3) DISTORSIONE INTERPRETATIVA DI NORME DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Delibera n. 6 del 03.03.2015 del Comune di Castiglione del Lago "Adozione di Variante parziale al PRG 1999"

- a) La variante concessa dal Comune di Castiglione si regge sulla distorsione del presupposto della variante stessa: e difatti nell'atto di adozione della variante il progetto viene sempre definito e valutato come progetto di Miglioramento ambientale e mai come Progetto di realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio teso all'incremento del quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi, trasferiti e trattati dalla ditta, con la finalità di inserire l'impianto all'interno del ciclo regionale di gestione integrata dei rifiuti, come espressamente dichiarato nel progetto;
- b) Risulta palesemente distorto il presupposto richiamato dall'Amministrazione comunale per la classificazione dell'intervento come "*progetto di miglioramento tecnologico della sezione di compostaggio*", secondo il seguente teorema:
- l'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014, che ha modificato il D.Lgs 152/2006 in materia di rifiuti, ha obbligato la ditta Trasimeno a richiedere l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);
 - l'AIA prevede misure tese a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
 - di conseguenza la Trasimeno srl ha dovuto presentare (nel 2013 ossia con incredibili doti di preveggenza visto che il D.Lgs è del 2014) "*un progetto di miglioramento tecnologico della sezione di compostaggio, nell'ottica di adeguare la propria attività produttiva alle migliori tecnologie operative e gestionali, offrendo di conseguenza le migliori garanzie ambientali*" (sic!)
- c) In base al suddetto teorema risulta palesemente distorta anche la valutazione "dell'ampliamento" (in realtà nuova realizzazione") ai fini dell'applicazione dei vincoli del Piano dei rifiuti. E difatti nella delibera di adozione della variante



Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Presidente Marco Squarta

al PRG si legge quanto segue: " la DGR n. 918 del 25.06.2003 (Piano Bacino fiume Tevere, II^ stralcio funz.le lago Trasimeno-ps2, disposizioni concernenti attuazione piano settore urbanistico, indirizzi e criteri intervento applicaz.art.4-19 norme tecniche attuazione) al punto 4.5.1 recita "gli ampliamenti degli edifici ad uso produttivo sono finalizzati alla realizzazione di strutture e manufatti di supporto funzionale di tali attività per incremento del 30% dell'esistente (per un max di 1000 mc)" Nel caso specifico la proposta è ad esclusivo miglioramento tecnologico, ovvero consuma suolo ma non impegna volumi urbanistici, essendo un ciclo di maturazione a reazione chiusa e accessibile solo da personale specializzato dotato di particolari attrezzature pressurizzate";

d) Con riferimento a quanto riportato nella suddetta delibera, non si capisce:

- come si possa definire la realizzazione da parte di un privato di **un nuovo impianto di compostaggio finalizzato all'incremento della produzione di fertilizzante a scopo di lucro** nonché all'inserimento futuro dell'impianto medesimo nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti, una "proposta ad esclusivo miglioramento tecnologico"

- come si possa sostenere che un nuovo **capannone industriale di cubatura pari a 32.900 m3, con struttura portante in cemento armato e pannelli in cemento armato prefabbricato, "consuma suolo ma non impegna volumi urbanistici"**

d) sempre falsando la reale portata del progetto, nella relazione istruttoria predisposta dall'area urbanistica del Comune di Castiglione del Lago, in riferimento alla possibilità di autorizzare la variante, che di fatto si configura come una ripermetrazione dell'area interessata, si legge: "il comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 1/2015 consente la modifica della aree agricole di pregio, previa valutazione della qualità ambientale e produttiva della zone interessate dalla variante. Nel caso della variante parziale necessaria al miglioramento tecnologico della sezione di compostaggio della Trasimeno srl la valutazione richiesta dall'art. 10 risulta favorevole". Ancora una volta sembra superfluo ribadire che non si tratta di un miglioramento di impianto esistente ma della realizzazione ex novo di un impianto di compostaggio.

4) E MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS 152/2006 DAL D.LGS 46/2014


a) Il D.Lgs 46/2014, ha modificato, **con decorrenza 11.04.2014**, il D.Lgs 152/2006. Una tra le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 è sicuramente la modifica dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06, a fronte di cui alcune attività (fra cui anche quelle di compostaggio svolte dalla Trasimeno srl) **entrano per la prima volta nel settore rifiuti** e vengono quindi **sottoposte al campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**.

b) In particolare le attività svolte dalla Trasimeno sono inserite nell'allegato VIII (Gestione dei rifiuti) al punto 5.3. b) e sono così descritte: "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;



Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Presidente Marco Squarta

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

c) Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che il progetto di realizzazione del nuovo impianto di compostaggio risale al 2013, ovvero a periodo ampiamente antecedente all'entrata in vigore del Decreto, appare quantomeno pretestuoso spacciare la realizzazione di un nuovo impianto come miglioramento tecnologico di un impianto esistente in recepimento dell'obbligo imposto dalla nuova normativa (D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 46/2014)

5) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA TRASIMENO SRL

a) Il 21 Novembre 2014, presso il Servizio Gestione e Controllo Ambientale della Provincia di Perugia è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi della società TRASIMENO S.r.l.


b) Il 6 Ottobre 2015 si è tenuta presso la sede dell'Area Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società TRASIMENO S.r.l. La Conferenza si è espressa a favore del rilascio dell'AIA all'impianto di compostaggio di Castiglione del Lago, con i pareri favorevoli di Regione, Arpa, Comune di C. Lago, USL1 e rappresentanti di Trasimeno Srl.

c) In attesa di acquisire copia del verbale della Conferenza dei servizi, si ritiene che, qualora il rilascio dell'AIA non avesse tenuto conto dei vincoli localizzativi individuati dal Piano dei rifiuti e delle disposizioni della L.R. 11/2009, l'autorizzazione medesima andrebbe ritirata in autotutela.

6) INCOMPATIBILITÀ CON LA REALIZZAZIONE DELL'ULTIMO TRATTO DELL'ANELLO DELLA PISTA CICLABILE DEL TRASIMENO.

Preme infine ricordare che la realizzazione del nuovo impianto ricade in area a ridosso dell'area interessata dalla futura realizzazione dell'ultimo tratto della Pista ciclabile del Trasimeno (S. Arcangelo-Panicarola Panicarola-Castiglione del Lago), tratto che, per espressa dichiarazione dell'Assessore Cecchini, è in fase di progettazione avanzata e che usufruirà di fondi statali per un importo complessivo di 3 milioni di euro, per cui ulteriormente sfugge la ratio sottesa:

- alla dichiarazione di non assoggettabilità a VIA/VINCA da parte degli uffici regionali preposti;
- alla adozione di parziale variante al PRG 1999 da parte del Comune di Castiglione del Lago;
- alla Conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'AIA.



Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Presidente Marco Squarta

tutto ciò premesso

il sottoscritto Consigliere regionale interroga l'Assessore per conoscere:

se ritiene che la valutazione del progetto, con riferimento alla dichiarazione di non assoggettabilità VIA/VINCA, all'adozione di variante parziale al PRG 1999 del comune di Castiglione del Lago, e al rilascio dell'AIA:


1) potesse non tenere conto delle disposizioni della LR 11/2009 con riferimento alla necessità che la dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti debba essere prevista dai Piani d'Ambito in coerenza con il Piano regionale dei rifiuti;

2) potesse non tenere conto dei vincoli localizzativi previsti dal Piano regionale dei Rifiuti per l'area del Trasimeno, e in particolare:

- della impossibilità di realizzare nuovi impianti di trattamento dei rifiuti in ambiti classificati B1, zone agricole di riqualificazione ambientale, in cui ricade l'impianto di Lacaioli, come più volte ribadito anche nella Delibera del Comune di Castiglione del Lago di adozione di variante al PRG 1999;
- della impossibilità di realizzare ampliamenti degli edifici ad uso produttivo superiori al 30% (max 1000 mc) ai sensi del Piano stralcio di cui alla DGR918/2003;

3) potesse non tenere conto della incompatibilità del progetto con la futura realizzazione dell'ultimo tratto della pista ciclabile del Trasimeno che verrebbe a trovarsi a ridosso di un impianto di compostaggio che sicuramente minerebbe la vocazione turistica dell'infrastruttura;

Perugia, 23.10.2015


Marco Squarta
Presidente Gruppo consiliare
Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale

realizzarsi all'interno dell'attuale area impiantistica di proprietà della TRASIMENO Srl stessa.

La nuova struttura andrà a sostituirsi ai locali attualmente destinati al compostaggio ed è concepita nell'ottica della massima compatibilità ambientale, garantita, tra l'altro, dall'applicazione delle BAT che sono state prese come filo conduttore della filosofia progettuale.




Figura 9: Panoramica dell'area impiantistica con individuazione del sito che ospiterà la nuova struttura adibita al compostaggio.

Il fabbricato in progetto si sviluppa su di un'area di 4.300mq circa con un'altezza di 7m circa, al cui interno troveranno posto:

- L'area di ricezione del rifiuto;
- L'area di triturazione e miscelazione del rifiuto;
- Sei biocelle per la bioossidazione accelerata della miscela;
- Tre platee insufflate per la prima maturazione della miscela;
- Tre platee insufflate per la seconda maturazione della miscela;
- L'area di vagliatura;
- La zona di scarico del prodotto finito sotto tettoia.

Tutte le aree di lavorazione sono state progettate in ambienti chiusi e dotati di sistema di aspirazione e trattamento dell'aria mediante biofiltro, nell'ottica della massima compatibilità